

Codice A1604A

D.D. 6 luglio 2016, n. 230

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di sei trincee drenanti denominate "T1", "T2a", "T2b", "T3a", "T3b" e "T3c" e di tre sorgenti denominate "F", "G" e "L", captazioni potabili gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e ubicate in localita' Valmaggione, nei Comuni di Quarona (VC) e di Breia (VC).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con i Comuni di Quarona (VC) e di Breia (VC) e con il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Quarona – con nota in data 16 marzo 2016 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni utilizzate per garantire l'approvvigionamento potabile del Comune di Quarona, nella parte relativa alla frazione di *Valmaggione*, opere di presa localizzate nel medesimo Comune di Quarona e in quello adiacente di Breia e così suddivise:

- trincee drenanti "*T1*", "*T2a*", "*T2b*", "*T3a*" e "*T3b*", ubicate nella particella catastale n. 32 del foglio di mappa n. 19, censito al C.T. del Comune di Quarona (VC);
- trincea drenante "*T3c*", ubicata nelle particelle catastali n. 32 e n. 39 del foglio di mappa n. 19, censito al C.T. del medesimo Comune di Quarona (VC);
- sorgenti "*F*", "*G*" e "*L*", ubicate nella particella catastale n. 73 del foglio di mappa n. 8, censito al C.T. del Comune di Breia (VC).

Le opere di captazione di cui sopra devono essere distinte tra quelle già esistenti (trincee drenanti) e quelle di nuova realizzazione (gruppo sorgentizio).

Per quanto riguarda le opere già esistenti si hanno le trincee drenanti (nominate trincea *Alpe Chiorino* che corrisponde alla captazione con sigla "*T1*", trincea *S. Andrea 1* che corrisponde alle captazioni con sigla "*T3a*", "*T3b*" e "*T3c*" e trincea *S. Andrea 2* che corrisponde alle captazioni con sigla "*T2a*", "*T2b*"), costituite da alcuni drenaggi interrati di lunghezza variabile e di larghezza pari a 3 metri, approfonditi per circa 2 metri dal piano-campagna; i dreni sono costituiti da materiale granulare a grossa pezzatura avvolti in un geotessuto filtrante in grado di trattenere le particelle fini. All'interno del materasso drenante sono posati dei tubi microforati in PVC che raccolgono le acque e le convogliano in pozzetti dai quali si snoda la condotta di adduzione al serbatoio. Il sistema di captazione è completamente recintato con rete plastificata.

Le opere di nuova realizzazione sono invece costituite da tre bottini di captazione di un fronte sorgentizio e prevedono lo scavo a mano fino al ritrovamento del punto ideale di presa in modo tale da non perdere la sorgente in altri strati sottostanti. Successivamente verranno realizzati un bottino di presa per ogni emergenza composto da una struttura in cemento armato di dimensioni esterne 2,05 x 1,40 x 2,20 metri al cui interno saranno ricavate due zone; la prima dove l'acqua proveniente dalla zona drenante verrà prelevata attraverso una tubazione protetta da un filtro a succheruola in acciaio inox ed una seconda zona dove sarà presente una valvola a saracinesca che permetterà di chiudere il flusso dell'acqua all'interno della condotta. All'interno della zona di presa sarà presente un tubo in acciaio inox avvitato al pavimento con funzione di troppo pieno e di scarico di fondo.

Le due zone del bottino di presa saranno divise tra loro da una paratia fissa in cemento armato e dovranno essere rivestite con malta impermeabile. I bottini dovranno essere impermeabilizzati esternamente e successivamente rinterrati in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo delle

opere. L'acqua prelevata dai tre bottini di presa verrà convogliata attraverso tre tubazioni in un pozzetto in polietilene corrugato con volume interno di 1,5 metri cubi, dotato di tre fori di ingresso ed un foro di uscita posto alla quota di 20 centimetri dal fondo, tutti debitamente flangiati. Al foro in uscita sarà collegato un ulteriore tubo che porterà l'acqua fino ad un secondo pozzetto che servirà, fondamentalmente, per limitare la pressione all'interno della condotta che collega i due pozzetti. Entrambi i pozzetti saranno dotati di chiusini in ghisa sferoidale che ne permetteranno l'ispezionabilità, la manutenzione e la pulizia. Dal pozzetto di valle partirà un tratto di condotta che veicolerà l'acqua proveniente dalle sorgenti a una condotta esistente già collegata al serbatoio di accumulo della frazione *Valmaggione*.

Tutte le captazioni, sia quelle da trincea drenante che quelle da sorgente, appartengono al medesimo contesto idrogeologico, ovvero sono attestate nel complesso formato da rocce metamorfiche e dalle loro coltri di alterazione superficiale. In particolare è stato rilevato che la circolazione idrica sotterranea si esplica principalmente nella coltre di alterazione delle rocce e subordinatamente nella parte fratturata delle stesse.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché le captazioni analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A). Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta trincea drenante “*T1*”, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dal perimetro esterno del manufatto che contiene l'intera opera di presa;
- zona di tutela assoluta trincee drenanti “*T2a*”, “*T2b*”, “*T3a*”, “*T3b*” e “*T3c*”, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dal perimetro esterno del manufatto che contiene ciascuna trincea; la zona di tutela assoluta risultante, unica per tutte e cinque le captazioni e di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle trincee, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di tutela assoluta sorgenti “*F*”, “*G*” e “*L*”, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dalle opere di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, unica per tutte e tre le captazioni e di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta trincee drenanti “*T1*”, “*T2a*”, “*T2b*”, “*T3a*”, “*T3b*” e “*T3c*”, unica per tutte e sei le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso locale dell'acquifero ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite superiore delle zone di tutela assoluta delle stesse;
- zona di rispetto ristretta sorgenti “*F*”, “*G*” e “*L*”, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso locale dell'acquifero ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite superiore della zona di tutela assoluta delle stesse;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte le captazioni, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite delle zone di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Definizione delle aree di salvaguardia in località Valmaggiora – Regione Piemonte – Provincia di Vercelli – Comuni di Breia e Quarona – Allegato 9: Planimetria su base catastale delle aree di salvaguardia – Scala 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio dei Comuni di Quarona (VC) e di Breia (VC), che la hanno approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 22 settembre 2015 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 19 agosto 2015.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Vercelli, con nota in data 14 ottobre 2013, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione presentate.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato che nelle aree in esame non vi sono problematiche particolari dal momento che non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata; ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, sottolineando talune misure cautelative da adottare all'interno delle aree di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle captazioni, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere nonché l'impedimento fisico di un accesso interno ad animali o persone;
- le attività effettuate all'interno delle aree dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa vigente, applicando tutti i divieti previsti dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, con particolare riguardo all'insediamento di attività potenzialmente pericolose;
- l'eventuale spandimento di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nei terreni ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006.

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, con nota in data 6 marzo 2015, valutata la qualità dell'acqua captata, ha ritenuto accoglibili le proposte di definizione presentate.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia.

Dalle informazioni contenute nel suddetto Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è stato possibile determinare che nelle aree di rispetto delle captazioni le destinazioni d'uso dei suoli sono bosco, prati – prati pascolo e incolto – viabilità; dalla documentazione emerge che la capacità protettiva dei suoli in tali aree di rispetto è collocata nella “Classe 1”, caratterizzata dalla massima suscettibilità di contaminazione della risorsa. Tale caratterizzazione dovrà pertanto costituire il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Con istanza del 7 febbraio 2003 e successiva variante del 20 giugno 2005 il Comune di Quarona aveva richiesto alla Provincia di Vercelli la concessione per poter derivare da acque sotterranee a mezzo trincee drenanti ubicate nel medesimo Comune.

In un secondo tempo, con istanza del 10 febbraio 2011, il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Quarona – ha chiesto alla Provincia di Vercelli il sub-ingresso nelle istanze di cui sopra, richiedendo, tuttavia, un'ulteriore variante, comprensiva oltre che delle opere di captazione già esistenti (trincee drenanti), di quelle di nuova realizzazione (gruppo sorgentizio).

La Provincia di Vercelli, con nota del 3 settembre 2013, ha comunicato al CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. la sospensione del procedimento suddetto in attesa della trasmissione al Settore Tutela Ambientale – Ufficio Risorse Idriche della stessa Provincia del provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia delle captazioni utilizzate per garantire l'approvvigionamento potabile del Comune di Quarona, nella parte relativa alla frazione di *Valmaggione*, così come stabilito dall'articolo 17, comma 3 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, in data 31 marzo 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le captazioni potabili gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e ubicate in località *Valmaggione*, nei Comuni di Quarona (VC) e di Breia (VC), sono state inserite – con l'aggiornamento del 18 febbraio 2016 – nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009.

Ritenuto che la proposta di definizione delle aree di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle captazioni, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere nonché l'impedimento fisico di un accesso interno ad animali o persone;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda a mantenere puliti la viabilità forestale che attraversa le aree di salvaguardia e i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al paragrafo "Gestione dei fertilizzanti" e del successivo "Gestione dei fitofarmaci" della "Proposta Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari" allegato alla istanza di definizione delle aree di salvaguardia e sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle stesse aree.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente il "Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari" relativo alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, Piano, in parte sottoscritto dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Vercelli da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazioni dove potrà risultare più restrittivo in applicazione dei principi di precauzionalità;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista l'istanza in data 7 febbraio 2003 e la successiva variante in data 20 giugno 2005, con le quali il Comune di Quarona aveva richiesto alla Provincia di Vercelli la concessione per poter derivare da acque sotterranee a mezzo trincee drenanti ubicate nel medesimo Comune;

vista l'istanza in data 10 febbraio 2011, con la quale il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Quarona – ha chiesto alla Provincia di Vercelli il sub-ingresso nelle istanze di cui sopra, richiedendo, tuttavia, un'ulteriore variante, comprensiva oltre che delle opere di captazione già esistenti (trincee drenanti), di quelle di nuova realizzazione (gruppo sorgentizio);

vista la nota in data 3 settembre 2013, con la quale la Provincia di Vercelli ha comunicato al CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. la sospensione del procedimento suddetto in attesa della trasmissione al Settore Tutela Ambientale – Ufficio Risorse Idriche della stessa Provincia del provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia delle captazioni utilizzate per garantire l'approvvigionamento potabile del Comune di Quarona, nella parte relativa alla frazione di *Valmaggiora*, così come stabilito dall'articolo 17, comma 3 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e successive modifiche ed integrazioni.

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione di Vercelli, in data 14 ottobre 2013 – prot. n. 93312;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, in data 6 marzo 2015 – prot. n. 00 10609;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Breia (VC) n. 24 del 19 agosto 2015, di approvazione della proposta di definizione presentata;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Quarona (VC) n. 100 del 22 settembre 2015, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, in data 16 marzo 2016 – prot. n. 427, di trasmissione degli atti delle proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

determina

a) Le aree di salvaguardia delle sei trincee drenanti denominate “T1”, “T2a”, “T2b”, “T3a”, “T3b” e “T3c” e delle tre sorgenti denominate “F”, “G” e “L”, captazioni potabili gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e ubicate in località *Valmaggioro*, nei Comuni di Quarona (VC) e di Breia (VC), sono definite come risulta nell’elaborato “*Definizione delle aree di salvaguardia in località Valmaggioro – Regione Piemonte – Provincia di Vercelli – Comuni di Breia e Quarona – Allegato 9: Planimetria su base catastale delle aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 1, nelle zone di rispetto ristrette è vietato il pascolamento, l’uso di fertilizzanti e l’uso di prodotti fitosanitari mentre nelle zone di rispetto allargate la gestione dei fertilizzanti deve essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione delle caratteristiche del suolo e delle prevedibili asportazioni di nutrienti da parte delle colture. L’impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione delle aree di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del Regolamento regionale 15/R del 2006.

In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Quarona (VC) – CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

– garantire che le zone di tutela assoluta delle captazioni, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e recintate al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere nonché l’impedimento fisico di un accesso interno ad animali o persone; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

– effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

– provvedere alla pulizia della viabilità forestale che attraversa le aree di salvaguardia e dei versanti al fine di mantenere l’elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni.

d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Vercelli per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Quaronna – CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all’Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell’ARPA.

e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Quaronna e di Breia affinché provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

–

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin